



Dicastero costr.private – PR no. 679 /96

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente la regolamentazione delle opere di cinta a confine con le strade carrozzabili comunali

Il Municipio di Brissago,

constatate le diverse difficoltà, d'ordine tecnico ed esecutivo, che in occasione di determinati interventi dettati da fattori di pubblica utilità (pulizia strade, servizio sgombero neve, ecc.) si riscontrano sovente lungo le strade carrozzabili comunali,

onde tutelare la viabilità delle stesse nonché per evitare l'insorgere di possibili equivoci nei confronti di terze persone le quali avessero a rivendicare specifiche responsabilità dell'ente pubblico a seguito di danneggiamenti alle rispettive opere di cinta cagione l'espletamento, in primo luogo, delle operazioni citate,

richiamati gli art. 139 ss della Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero; la vigente Legge sulle strade; gli art. 35, 80 e relativi del Regolamento comunale; l'art. 46 delle norme d'attuazione di PR nonché ogni altra disposizione pertinente alla fattispecie,

visti i disposti di cui all'art. 192 LOC,

emana la seguente

ORDINANZA:

1. Ogni e qualsiasi opera di cinta (in particolare siepe viva) non può elevarsi:
 - a) oltre i ml 1,25 dalla quota del campo stradale se posata su un fondo non soggetto a particolari vincoli – punti panoramici – stabiliti in sede del vigente PR;
 - b) oltre i ml 1,00 dalla quota del campo stradale se posata lungo le "tratte panoramiche" (vedi UUU piano delle zone) costituenti parte integrale del PR medesimo.
2. Resta tassativamente inibita la posa di siepi vive e/o morte in deroga alla distanza minima di cm 50 dal confine con le strade carrozzabili comunali, misurata dal filo esterno della siepe.
3. Eventuali recinzioni con rete metallica, per le quali valgono, parimente, le disposizioni di cui sopra, dovranno essere eseguite secondo le seguenti varianti:

- a) rete metallica galvanizzata tipo "strade nazionali" con maglie rettangolari di cm 10/20 e fili ϕ 3 mm;
- b) paletti di supporto in ferro a T, sez. minima mm 45/45/5,5, o tubi CS galvanizzati ϕ min. 2" (ϕ 60,3 mm, spess. parete 3,65 mm), bloccati con uno zoccolo in calcestruzzo di dim. cm 30/30/50;
- c) variante al p.to 3b), con paletti in legno ϕ medio cm 15, infissi nel terreno per una profondità di cm 80, oppure bloccati con uno zoccolo in calcestruzzo dim. cm 45/45/60.
4. Muretti di cinta in calcestruzzo armato o muratura in sasso e calcestruzzo, dimensionati in modo da poter sopportare le possibili spinte alle quali dovessero essere sollecitati, altezza massima cm 125, distanza dal confine stradale cm 50.
5. Recinzioni in ferro (barriere), dovranno essere costruite come al sistema tipo per le strade cantonali a 1 o 2 correnti. Altri sistemi restano perciò esclusi.
6. E' vietata qualsiasi recinzione eseguita con mezzi pericolosi, quali filo spinato, cocci di vetro conglobati nella muratura, ecc.
7. Resta vietata nel modo più assoluto la recinzione dei boschi.
8. Il Comune non riconoscerà eventuali danni per tutto quanto non costruito conformemente alla presente ordinanza.
9. Le nuove opere di cinta, compreso il rifacimento di quelle esistenti, dovranno avvenire secondo le normative suddette.
10. Eventuali infrazioni saranno perseguite giusta l'art. 92 del Regolamento comunale.
11. La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale dal 15 aprile 1996 per un periodo di 15 giorni. Essa abroga le precedenti normative in contrasto con la stessa ed entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.


Il Sindaco:



PER IL MUNICIPIO



Il Segretario:



(Pubblicata all'albo comunale, giusta art. 192 LOC, dal 15 al 30 aprile 1996)

Brissago, 12 aprile 1996 / br